



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 24-07-2025

OGGETTO:	Approvazione, ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2011 attuativo della L.R. 22 dicembre 2004 n. 16 e s.m.i., Variante al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) Zona C
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di luglio, dalle ore 15:30, nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale sig. Angela Bastardo in data 18/07/2025 prot.n.7048 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Vice Presidente Angela Bastardo - Cons. Comunale

Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

Freda Pasquale	Presente	ROBERTAZZI Nadia	Presente
Trimarco Antonella	Presente	Bastardo Angela	Presente
GRIPPO Gregorio	Presente	FERNICOLA Francesco	Presente
CARBONE Massimo	Assente	GALLUCCI Pasquale	Presente
VOLPE Antonio	Presente	TRIMARCO Maria	Presente
FERRARA Anna	Presente	DEL CORVO Annamaria	Presente
MURANO Maria	Assente		

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 11

Assiste il ViceSegretario Comunale, Dott.ssa Mariaconcetta SCATOZZA

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è Pubblica

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente deliberazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 18-07-2025

Il Responsabile
Ing. Piercarlo GARGIULO

Prende la parola il Sindaco Freda P. che illustra la proposta.

Interviene il Consigliere Trimarco M. dicendo che a suo parere la proposta non si può discutere poiché manca il parere della Provincia alla variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC) e dunque l'approvazione risulterebbe illegittima.

Prende la parola in Sindaco Freda, sottolineando che si configura il silenzio-assenso visto che la Provincia non si è pronunciata entro i termini previsti dalla legge.

Interviene il Consigliere Gallucci P. facendo presente che quanto rilevato dal Consigliere Trimarco M. è un principio posto dalla normativa vigente, poiché in linea generale le modifiche al PUC dovrebbero essere adeguate a quanto stabilito dai dettami della Provincia, rispettando gli stessi anche per uso edificatorio. A suo parere il silenzio della Provincia non può essere superato con l'applicazione del silenzio-assenso, poiché trattasi di una modifica sostanziale del PUC vigente, andando a coinvolgere anche un'area confinante con la strada provinciale.

Prende la parola il Consigliere Volpe A. riportando quanto previsto letteralmente dall'art.39 comma 4 della legge regionale in materia di PUC, secondo il quale è legittima l'applicazione del silenzio-assenso in mancanza di parere espresso della Provincia.

Interviene il Consigliere Trimarco M. riportando l'art.3 del Regolamento n.5/2011 della Regione Campania, con il quale si stabilisce il parere vincolante della Provincia, rimarcando che onde evitare di arrecare danni ai cittadini che vorrebbero edificare in quelle zone, andrebbe acquisito il parere espresso della Provincia.

Prende la parola il Sindaco Freda chiarendo che la delibera di Consiglio Comunale può essere impugnata entro 60 g. dalla pubblicazione, trascorsi i quali, senza alcun ricorso, diviene legittima e dunque non vi è alcun danno per i cittadini che intendono seguirne le disposizioni.

Interviene il Consigliere Gallucci P. proponendo di evitare che possano esserci situazioni incerte e dunque di sollecitare la Provincia affinché esprima il proprio parere.

Prende la parola il Consigliere Fernicola F. proponendo, alla luce di quanto detto, il rinvio della presente proposta, fino a quando non sarà acquisito il parere espresso della Provincia, e avviando nel contempo un processo di pianificazione partecipato dalla Provincia, anche perché non riscontra l'urgenza di fare scelte frettolose, visto che non vi è la necessità al momento di edificare in quelle zone, preso atto del calo demografico e della presenza di fabbricati disabitati.

Il Presidente Bastardo A. pone al voto il rinvio della discussione della proposta che ottiene il seguente risultato:

Presenti n.11 Votanti n.11

Favorevoli n.4 (Fernicola F., Gallucci P., Trimarco M., Del Corvo A.) Contrari n.7 Astenuti n.0

Premesso

1. che il comune di Buccino è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di cui alla L.R. 16/2004, approvato, previo decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 79/2008, con delibere di C.C. nn. 2 del 09/02/2007 e 23 del 28/10/2008;
2. che con Delibera di Giunta n. 95 del 17.05.2024, che qui si intende come interamente ripetuta e riportata, il Comune ha disposto un atto di indirizzo per l'Adeguamento del PUC., ovvero:
3. alla verifica dello stato di attuazione dei PUA nelle zone C con previsione di misure più snelle ed efficaci di interventi edilizi da parte dei privati proprietari senza necessità, ferma restando il rispetto delle vigenti NTA relative agli standard, agli indici, alle distanze ecc., della previa predisposizione ed approvazione di piani particolareggiati nelle zone già in tutto o in parte urbanizzate;
omissis;
omissis.
4. che con deliberazione della giunta comunale n. 224 del 25-11-2024 il comune adottò la Variante al PUC conseguenziale alla Delibera di Giunta n. 95 del 17.05.2024, evidenziando che *“si è ripensato ad una nuova pianificazione del territorio per governare i processi di pianificazione, agevolando ove possibile la redazione e realizzazione degli standard, che passano inevitabilmente anche attraverso i piani di lottizzazione convenzionata ovvero alla redazione di sub comparti.*

La suddivisione dell'intero comparto in più comparti, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, non discriminazione ed equità, di cui quello di interesse di dimensione più ridotta, contribuisce ad una più spedita realizzazione dell'area con infrastrutture a servizio della residenza, prevista dalla precipua destinazione di PUC - prima fra tutte, la realizzazione della viabilità di Piano ovvero degli standard.”

5. che con la menzionata deliberazione della giunta comunale n. 224 del 25-11-2024, che si intende come ripetuta e riportata, furono adottati i seguenti elaborati:
 - Relazione Illustrativa rev;
 - Variante urbanistica C1_C2_C3_C4 Tav P02
6. che si ottemperò alla pubblicazione della proposta di variante al PUC sul BURC, sul sito Web ufficiale e all'Albo Pretorio del Comune, dando atto che entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione era consentita la presentazione di eventuali osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
7. che il Responsabile dell'ufficio Protocollo ha *dichiarato che da verifica fatta al Protocollo generale non è arrivata alcuna nota di osservazione o opposizione in riferimento all'oggetto a decorrere dal 04/12/2024 al 04/01/2025*, giusta nota n. 1787 del 20/02/2025;
8. che la Variante in questione non altera nessuna variabile e/o prescrizione del PUC, e, pertanto, non necessita di nessun nuovo parere non alterando nessuna variabile e/o prescrizione del PUC su cui sono state effettuate le scelte che hanno comportato le valutazioni da parte degli organi preposti ad esprimere pareri;
9. che con deliberazione della giunta comunale N. 46 DEL 10-03-2025 avente ad oggetto: Variante all'art. 8 delle NTA del PUC vigente nelle aree denominate ZONA C [C1, C2, C3, C4] - giusta Atto di indirizzo con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 17.05.2024. Presa d'Atto Assenza Osservazioni
10. Che la variante di che trattasi fu trasmessa alla Provincia di Salerno acquisita col n.202500027804 del 20.03.2025, per la dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovra

comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente.

VISTO l'art. 3, comma 4, del Regolamento Regionale n. 5/2011 il quale recita “ *Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per i piani di settore a livello comunale e relative varianti, l'amministrazione provinciale, al fine di coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente.* ”

DATO ATTO che il Piano è stato consegnato il giorno 20.03.2025 presso l'Ufficio archivio e protocollo generale della Provincia di Salerno.

DATO ATTO quindi che il termine di 60 giorni assegnato alla Provincia di Salerno per la dichiarazione di coerenza risulta ampiamente superato, senza che la stessa Provincia abbia fatto pervenire alcuna comunicazione in merito.

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra evidenziato ed in particolare che a tutt'oggi non è pervenuta da parte della Provincia di Salerno la dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'Amministrazione Provinciale anche in riferimento al proprio PTCP, ai sensi de ll'art. 3, comma 4, del Regolamento Regionale n. 5/2011 e che la stessa doveva essere emessa entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano e di tutti gli elaborati.

RICHIAMATO

l'art. 17 bis della legge 241/1990, inserito dall'art. 3, comma 1, della l. 7 agosto 2015, n. 124, che recita:

<<1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi,

ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi”.

Quanto al diverso termine, da applicarsi nella specie (fatto espressamente salvo dalla riserva, di cui al terzo comma della disposizione in commento), per l'acquisizione tacita del parere della Provincia, viene, poi, in rilievo l'art. 3 (“Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore”) del R. R. Campania n. 5/2011 (“Regolamento di attuazione per il governo del territorio”), il cui quarto comma, prima parte, prevede: “4. Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per i piani di settore a livello comunale e relative varianti, l'amministrazione provinciale, al fine di coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente (...)”.

Riguardo all'interpretazione di tale articolato normativo, e al fine di evidenziarne il carattere generale, possono citarsi le massime seguenti: “A differenza di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della Legge n. 241/1990, il silenzio assenso di cui all'art. 17 bis della Legge n. 241/1990 è applicabile anche agli atti valutativi adottati in materia dei cd. interessi sensibili, salvo il più lungo termine endoprocedimentale” (T. A. R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 17/11/2016, n. 2228); “Con l'introduzione dell'art. 17-bis in tutte le ipotesi di decisione pluristrutturata, il silenzio dell'amministrazione interpellata non avrà più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale, ma, essendo equiparato ope legis ad un atto di assenso, consentirà all'amministrazione procedente di adottare il procedimento conclusivo. La portata generale del nuovo paradigma consente un'interpretazione estensiva dell'istituto, quale che sia l'amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato” (Cons. Stato, Sez. comm. spec., parere 13-07-2016, n. 1640).

In motivazione, il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, da ultimo riferito, e alla cui autorità entrambe le parti in causa si sono appellate, onde suffragare la validità delle proprie tesi, precisa quanto segue:

“3.1 Questo Consiglio di Stato ritiene che l'art. 17-bis rivesta – nei rapporti tra amministrazioni pubbliche – una portata generale analoga a quella del nuovo articolo 21-nonies nei rapporti tra amministrazioni e privati.

Come affermato nel parere n. 839 del 30 marzo 2016, in materia di SCIA, l'art. 21-nonies, nel fissare un termine finale generale per l'adozione di atti di autotutela (e, nel caso della SCIA, di atti repressivi, inibitori o conformativi), ha introdotto un ‘nuovo paradigma’ nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione: nel quadro di una regolamentazione attenta ai valori della trasparenza e della certezza, il legislatore ha fissato termini decadenziali di valenza nuova, non più volti a determinare l'inoppugnabilità degli atti nell'interesse dell'amministrazione, ma a stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini, al fine di consolidare le situazioni soggettive dei privati.

A tale nuova regola generale, che riforma i rapporti ‘esterni’ dell’amministrazione con i privati, corrisponde – introdotta ad opera dell’art. 17-bis – una seconda regola generale, che pervade i rapporti ‘interni’ tra amministrazioni: quella, appunto, del silenzio-assenso ‘endoprocedimentale’.

Anche in questo caso, il Consiglio di Stato ritiene si possa parlare di un ‘nuovo paradigma’: in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione), il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell’art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato (cfr. infra, i punti successivi)”.

La stessa Commissione Speciale, al successivo par. 4 del parere (“Ambito di applicazione soggettivo. Applicabilità a Regioni ed enti locali”, rilevava: “Per quanto riguarda la delimitazione dell’ambito di applicazione soggettivo e segnatamente l’applicabilità del nuovo istituto anche a Regioni ed enti locali, la Commissione speciale condivide la tesi positiva, pur richiamando l’attenzione dell’amministrazione referente in ordine alla opportunità di intensificare, in attuazione del principio di leale collaborazione, ogni forma di coordinamento istituzionale diretto a garantire l’omogenea applicazione delle nuove regole di semplificazione, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e degli enti locali (...)”; e, al successivo paragrafo (“Applicabilità agli organi politici”), osservava: “Risulta condivisibile anche la tesi favorevole all’applicazione del silenzio-assenso agli organi politici. La Commissione speciale ritiene che la norma si applichi agli organi politici sia quando essi adottano atti amministrativi o normativi, *sia quando sono chiamati ad esprimere concerti, assensi o nulla osta comunque denominati nell’ambito di procedimenti per l’adozione di atti amministrativi o normativi di competenza di altre Amministrazioni*”, specificando poi, nell’ambito dello stesso paragrafo: “È appena il caso di ricordare, poi, che il meccanismo di cui all’art. 17-bis riguarda esclusivamente i procedimenti diretti all’adozione di atti amministrativi e normativi subprimari, mentre non può applicarsi a decisioni di carattere non amministrativo e a connotazione “politica” in senso stretto”; ancora, nella sezione dello stesso paragrafo 4, dedicata all’ambito di applicazione oggettivo, e segnatamente all’applicabilità agli atti normativi, il parere in esame statuiva: “La norma si applica anche ai procedimenti diretti all’emanazione di atti normativi in virtù di un espresso dato testuale: il primo periodo del comma 1 contiene un esplicito riferimento ai procedimenti per l’adozione degli atti normativi. Se non vi fosse stato questo riferimento testuale agli atti normativi, la tesi estensiva, sostenuta nella richiesta di parere (i procedimenti amministrativi includono anche quelli normativi) avrebbe trovato un ostacolo difficilmente superabile nella ontologica diversità, sotto il profilo sostanziale, tra la natura dell’atto amministrativo e quella dell’atto normativo, per il quale valgono, anche a livello procedimentale, regole diverse da quelle applicabili agli atti amministrativi. Con riferimento agli atti amministrativi, va, invece, evidenziato che – alla stregua del paradigma generale illustrato retro, al punto 3 – *il silenzio assenso “orizzontale” previsto dall’art. 17-bis opera, nei rapporti tra Amministrazioni co-decidenti, quale che sia la natura del provvedimento finale che conclude il procedimento, non potendosi sotto tale profilo accogliere la tesi che, prospettando un parallelismo con l’ambito applicativo dell’art. 20 concernente il silenzio assenso nei rapporti tra privati, circoscrive*

l'operatività del nuovo istituto agli atti che appartengono alla categoria dell'autorizzazione, ovvero che rimuovono un limite all'esercizio di un preesistente diritto. La nuova disposizione, al contrario, si applica a ogni procedimento (anche eventualmente a impulso d'ufficio) che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato destinatario degli effetti dello stesso"; ancora, nella sezione dello stesso par. 4, dedicata alla "Applicabilità a procedimenti relativi a interessi pubblici primari", stabiliva: "La formulazione testuale del comma 3 consente di accogliere la tesi favorevole all'applicabilità del meccanismo di semplificazione anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali e la salute dei cittadini. Sul punto la formulazione letterale del comma 3 è chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi: le Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili beneficiano di un termine diverso (quello previsto dalla normativa di settore o, in mancanza, del termine di novanta giorni), scaduto il quale sono, tuttavia, sottoposte alla regola generale del silenzio assenso. La giurisprudenza costituzionale richiamata nella richiesta di parere, del resto, non ha sancito un principio di insuperabile incompatibilità tra silenzio assenso e interessi pubblici sensibili, limitandosi ad esaminare la questione con riferimento ai rapporti tra legislazione regionale e legislazione statale. La Corte costituzionale ha, in altri termini, ritenuto preclusa alla legislazione regionale la possibilità di introdurre ipotesi di silenzio assenso (ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione statale) in procedimenti diretti alla tutela di interessi sensibili. Al contrario, le richiamate sentenze della Corte costituzionale non sembrano di per sé impedire alla potestà legislativa statale la previsione di casi di silenzio assenso anche in materie sensibili.

In relazione al profilo temporale va, peraltro, evidenziato che la locuzione "termine diverso" adoperata dalla legge autorizza la conclusione per cui, in materia di interessi sensibili, restano in vigore e prevalgono non solo le norme che prevedono termini più lunghi (rispetto al termine di novanta giorni), ma anche quelle che prevedono termini speciali più brevi", precisando subito dopo che: *"L'applicazione della norma agli atti di tutela degli interessi sensibili dovrà, invece, essere esclusa laddove la relativa richiesta non provenga dall'Amministrazione procedente, ma dal privato destinatario finale dell'atto"* (ipotesi, evidentemente, non ricorrente nella specie).

Orbene, come può agevolmente notarsi, i giudici di Palazzo Spada hanno fornito, della disposizione in commento, un'interpretazione assai ampia, che rende francamente insostenibile la pretesa, della Provincia di Salerno (quanto meno, inizialmente sostenuta) che, dall'ambito applicativo della norma de qua, fuoriuscisse il parere, da manifestarsi da parte dell'ente di ambito vasto, relativamente alla coerenza del P. U. C., rispetto al P. T. C. P.

Del resto, il citato art. 3 del R. R. Campania n. 5/2011, al quarto comma, prima parte, configura il parere da rendersi da parte della Provincia, come un parere vincolante ("Per il piano urbanistico comunale (PUC) (...) l'amministrazione provinciale (...) *dichiara*, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale" etc.); e l'avviso della Commissione Speciale del C. di S., espresso nel paragrafo "Rapporto con gli artt. 16 e 17 legge n. 241/1990", era nel senso che: "L'art. 17-bis è, quindi, destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l'atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria. In base a tali considerazioni, deve, allora, ritenersi che la disposizione sia applicabile *anche ai pareri vincolanti, e non, invece, a quelli puramente consultivi (non vincolanti)* che rimangono assoggettati alla diversa disciplina di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 241 del 1990".

D'altronde, l'art. 17 bis l. 241/1990, ultimo comma, ha escluso la formazione del silenzio – assenso “nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi”; ma, a tale proposito, deve convenirsi, con la difesa del Comune, che alcun contrasto con il diritto europeo, che non ha mai regolato il procedimento formativo dei Piani Urbanistici Comunali, può essere, nella specie, ipotizzato.

Insomma, dall'esegesi della norma, come interpretata, *ex professo*, dalla Commissione Speciale del C. di S., risulta la validità della tesi, patrocinata dal Comune di San Cipriano Picentino, e l'infondatezza dell'avversa ricostruzione ermeneutica, proposta dalla Provincia di Salerno.

Le superiori considerazioni non possono revocarsi in dubbio, in base all'argomento, opposto dalla difesa della Provincia di Salerno, secondo cui, da quanto emerge dalla pag. 7 del citato parere della Commissione Speciale del C. di S. (“Non essendo stati modificati i suddetti articoli 16 e 17, sembra potersi ritenere che l'ambito di applicazione della nuova disposizione siano le dichiarazioni di volontà e non quelle di giudizio. La disposizione, quindi, sarebbe applicabile non solo nelle ipotesi in cui la norma da applicare qualifica l'atto dell'Amministrazione come assenso, concerto o nulla osta, ma anche quando la norma utilizza termini come “intesa”, “accordo”, o “approvazione”, nonché in presenza di pareri vincolanti, che, al di là della loro denominazione, attribuiscono di fatto all'autorità consultata un potere di co-decisione”), si trarrebbe, al contrario, la conclusione dell'inapplicabilità dell'art. 17 bis cit., alla fattispecie in esame.

Ciò, in quanto il surriferito passo dell'atto consultivo de quo concerne, non già l'avviso espresso dalla Commissione Speciale, bensì quello dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che aveva trasmesso al Consiglio di Stato un “articolato quesito”, circa l'interpretazione dell'articolato normativo in questione; esso è, pertanto, decisamente superato dal già rilevato carattere, tendenzialmente generale, ascrivito viceversa dai giudici di Palazzo Spada all'istituto di semplificazione procedimentale, nei rapporti tra Amministrazioni Pubbliche, introdotto, nell'ordinamento, dalla disposizione in commento.

Neppure dirimente, al fine di pervenire a risultati differenti da quelli, sopra raggiunti, si presenta la decisione del Consiglio di Stato (Sez. III), n. 3783/2018, pure citata dalla difesa della Provincia, che ha escluso la applicazione del silenzio – assenso, in materia di parere (regionale) di compatibilità per la apertura di nuove strutture sanitarie e socio – sanitarie, rispetto alla programmazione del fabbisogno regionale (art. 8 ter d. l.vo 502/1992). >> TAR Salerno n. 370/2019

VISTE la L. 17/08/1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 14/82 e s.m.i., la L.R. n. 16/2004 e s.m.i. e il Regolamento per il Governo del Territorio n. 5 del 04/08/2011.

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile dell'Area Tecnica, ha espresso sulla presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n. 11 Votanti n. 11

Favorevoli n.7 Contrari n.0 Astenuti n.4 (Fernicola F., Gallucci P., Trimarco M., Del Corvo A.)

DELIBERA

1) La narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato e si intende qui interamente riportata.

2) Di prendere atto che a tutt'oggi non è pervenuta da parte della Provincia di Salerno la dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'Amministrazione Provinciale anche in riferimento al proprio PTCP, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento Regionale n. 5/2011 e che la stessa doveva essere emessa entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano e di tutti gli elaborati, avvenuta da parte del Comune di Buccino della variante di che trattasi fu trasmessa alla Provincia di Salerno acquisita col n.202500027804 del 20.03.2025, per la dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente presso l'Ufficio archivio e protocollo generale della Provincia di Salerno.

3) Di prendere atto, altresì, che ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1 e 2, della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 07/08/2015 n. 124 (Riforma Madia), la dichiarazione di coerenza, di competenza della Provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento Regionale n. 5/2011 si intende acquisita.

4) Di approvare ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2011 attuativo della L.R. 22 dicembre 2004 n. 16 e s.m.i., la Variante al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), costituiti dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa rev;
- Variante urbanistica C1_C2_C3_C4 Tav P02

5) Di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti gestionali consequenziali.

LO STESSO CONSIGLIO

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n.11 Votanti n.11

Favorevoli n.7 Contrari n.0 Astenuti n.4 (Fernicola F., Gallucci P., Trimarco M., Del Corvo A.)

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134-4° comma TUEL.

Il Vice Presidente
Angela Bastardo

Il ViceSegretario Comunale
Dott.ssa Mariaconcetta SCATOZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 08-08-2025 registrata al n. 893 per prescritta Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 08-08-2025

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
Dott.ssa Mariaconcetta SCATOZZA

Il ViceSegretario Comunale
Dott.ssa Mariaconcetta SCATOZZA

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Buccino, li 24-07-2025

Il ViceSegretario Comunale
Dott.ssa Mariaconcetta SCATOZZA
